



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti - Pescara
Area Affari Legali

D.R. n. 1367 /2016

Prot. n. 47525 del 22 SET. 2016

Titolo I - Classe 3

Oggetto: "Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, emanato ai sensi dell'art. 22 legge 240/2010" - modifiche

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica" e, in particolare, l'art. 6, comma 6;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art. 22 recante la disciplina degli assegni di ricerca;
- VISTO** lo "Statuto" di Ateneo, emanato con D.R. n. 425 del 14 marzo 2012 e modificato con D.R. n. 427 del 15 luglio 2013;
- RICHIAMATO** il vigente "Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, emanato ai sensi dell'art. 22 legge 240/2010", emanato con D.R. n. 946 del 25.10.2011 e modificato con D.R. n. 349 del 17.02.2012;
- RAVVISATA** la necessità di apportare ulteriori modifiche all'art. 10 del predetto Regolamento, al fine di definire meglio le disposizioni in materia di "divieto di cumulo, incompatibilità e aspettative";
- VISTA** la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 luglio 2016 con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alle modifiche riguardanti l'art. 10 del Regolamento in oggetto;
- VISTA** la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 13 settembre 2016 con la quale sono state approvate le modifiche all'articolo citato;

DECRETA

Art. 1 – Sono apportate le modifiche all'art. 10 del vigente "Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, emanato ai sensi dell'art. 22 legge 240/2010", come di seguito evidenziato (le parti eliminate sono barrate, le parti aggiunte sono in grassetto):

Art. 10 - Divieto di cumulo, incompatibilità e aspettative

Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa (a meno che il dottorando non abbia già avuto dal collegio dei docenti l'approvazione per la discussione della tesi dottorale) o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta per l'intero periodo di durata dell'assegno di ricerca il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Non può essere titolare di assegni il personale di ruolo presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

AAL/ADA/lda

U.O. AREA AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D'ANTONIO
Staff: Lara D'AURO – Luana TRAVE
Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI – Italia
Tel. +39 0871 3556390-6392-6303-6305-6204-6100 - Fax + 39 0871 3556302
E-mail: serviziolegale@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it - Sito WEB: www.unich.it



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara Area Affari Legali

~~L'assunzione o il mantenimento da parte dell'assegnista di incarichi retribuiti (diversi dal rapporto di lavoro dipendente di amministrazioni pubbliche, per il quale è fatto obbligo di aspettativa senza assegni) è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Dipartimento o della struttura interessata, sentito il responsabile della ricerca, che ne dichiara la compatibilità con lo svolgimento delle attività connesse all'assegno.~~

~~L'assegno non è altresì cumulabile con il lavoro dipendente, con altri contratti di collaborazione o con proventi derivanti da attività libero-professionali, svolte in modo continuativo, tranne quelli previsti dal comma successivo e purché l'attività lavorativa non interferisca con l'attività primaria di ricerca.~~

~~Il titolare di assegno di ricerca può svolgere eccezionalmente una limitata attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione del Consiglio della struttura presso la quale è svolta l'attività di ricerca, sentito il responsabile scientifico che ne attesti la compatibilità con il progetto di ricerca e l'inesistenza di conflitto di interessi. L'autorizzazione deve essere trasmessa ai competenti uffici dell'Amministrazione centrale.~~

~~Ai titolari di assegni può essere affidata una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, senza oneri a carico del bilancio di Ateneo, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e su proposta delle strutture interessate.~~

~~L'assegnista di ricerca non può essere titolare di insegnamenti universitari presso l'Ateneo o altre Università pubbliche o private. Può essergli affidata una limitata attività didattica, sussidiaria o integrativa, nelle tematiche connesse all'assegno di ricerca, senza oneri a carico del bilancio di Ateneo, entro il limite complessivo di 40 ore per anno contrattuale di riferimento dell'assegno. Tale attività svolta sarà certificata dal Direttore della struttura interessata. L'attività di docenza svolta dall'assegnista non può essere computata nell'impegno orario svolto dal docente che rimane titolare del modulo di insegnamento.~~

~~L'attività didattica sussidiaria o integrativa svolta, nei limiti indicati, presso i Master e seminari di Ateneo non può comportare oneri a carico del bilancio di Ateneo e il relativo compenso deve gravare esclusivamente su eventuale finanziamento esterno e non sugli introiti derivanti dalle iscrizioni.~~

~~L'attività didattica sussidiaria o integrativa può essere altresì svolta, nei limiti indicati, al di fuori dell'Ateneo, e/o presso strutture pubbliche o private.~~

~~In via eccezionale, i titolari di assegni possono chiedere di svolgere incarichi esterni, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio della struttura interessata, purché si tratti di incarichi di natura occasionale, di breve durata e che non comportino conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca oggetto dell'assegno.~~

~~Durante tutto il periodo in cui presta la sua attività di ricerca, presso l'Ateneo il titolare di assegno è coperto da assicurazione relativa ad eventuali infortuni derivanti dall'attività svolta.~~

Art. 2 – Il testo del Regolamento riformulato è allegato al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostituisce quello adottato con D.R. n. 946/2011 e già modificato con D.R. n. 349/2012. Esso entra in vigore dal giorno successivo alla emanazione del presente Decreto e trova applicazione anche alle richieste di autorizzazione pendenti per cui non è stato comunicato ancora l'esito.

Chieti, 22 SET. 2016



Prof. Carmine Di Ilio

AAL/ADA/lda

U.O. AREA AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D'ANTONIO
Staff: Lara D'AURO – Luana TRAVE
Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI – Italia
Tel. +39 0871 3556390-6392-6303-6305-6204-6100 - Fax + 39 0871 3556302
E-mail: serviziogleale@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it - Sito WEB: www.unich.it